

Una indennità per i servizi continuativi

Dal 1981 la determinazione dell'architettura retributiva dei Poliziotti è materia di contrattazione.

Con la contrattazione si è creato pian piano un sistema all'interno del Quale accanto alla cosiddetta paga base o tabellare, sussistono una serie di voci retributive, alcune fisse come l'indennità d'istituto ed altre accessorie a carattere retributivo (indennità lavoro straordinario, notturno, esterno ecc) o aventi natura non corrispettiva ma risarcitoria come i trattamenti di missione e gli assegni famigliari.

Lo sviluppo della contrattazione collettiva ha significativamente moltiplicato le voci accessorie con l'istituzione di indennità che avevano generalmente la funzione di incentivare la prestazione del servizio in attività, come quelle notturne, festive o quelle operative esterne, rispetto alle quali non si registrava una accettabile e sufficiente dinamica della domanda di mobilità interna.

Successivamente, gli elementi accessori della nostra contrattazione hanno conosciuto un ulteriore incremento con l'istituzione del secondo livello di contrattazione consistente nel Fondo di incentivazione della attività professionale che da la possibilità di prevedere in via estemporanea e variabile ulteriori voci della retribuzione legate a particolari fattori ritenuti disagiati per il lavoratore come ad esempio il cambio turno o la reperibilità.

In ultimo, occorre considerare la presenza di altre indennità erogate direttamente dal datore di lavoro in relazione a particolari attività (volo e navigazione ecc.) o addirittura da altri enti (autostrade ferrovie, poste ecc) in virtù di specifici servizi svolti da alcune specialità della Polizia di Stato.

La presenza e lo sviluppo di questa Savana retributiva rischia col tempo di creare false rappresentazioni nella nostra base che, ha evidentemente sempre più difficoltà a comprendere il senso ed il significato di ciascuno degli elementi che compongono questa molteplicità di voci retributive.

Cresce e si fa strada nell'immaginario collettivo, l'idea che una attività possa essere più utile o nobile di un'altra e che per tale ragione debba essere differenziata retributivamente in base a comparazioni spesso sorrette da criteri autoreferenziali.

Si diffonde inoltre il sotteso convincimento che la retribuzione fissa e principale costituisca un elemento ormai acquisito e perciò stesso inidoneo a sorreggere una architettura retributiva equa e proporzionata e che ogni speci-

fica attività singola o addirittura di ufficio possa ed anzi debba essere separatamente indennizzata.

Si manifesta, così, una tendenza irrazionale alla rivendicazione di nuove indennità tanto svincolate dalle motivazioni che abbiano precedentemente enunciato quanto funzionali alla valorizzazione di un malinteso concetto di specificità della prestazione di volta in volta resa.

Alcuni anni fa i sodali di un piccolo sindacato, arruolarono un gruppo di colleghi che per il fatto di prestare la propria attività in zona doganale e di frontiera rivendicavano una indennità (di dogana) prevista dalla contrattazione collettiva relativa a dipendenti di un diverso comparto pubblico.

Si tratta di tendenze che nei loro aspetti grotteschi, accendono delle spie che impongono di verificare la coerenza e la tenuta di un sistema che può trovare la propria legittimazione e ragion d'essere solo in un accettabile grado di condivisione interna.

In tal senso, la prima cosa da fare è verificare se all'interno di questo sistema vi siano situazioni contraddittorie che impediscono la formazione di equi percorsi professionali provocando privilegi, sperequazioni, ingiustizie e discriminazioni che minano alla base il rapporto fra lavoratori, finendo per penalizzare proprio i più volenterosi e capaci.

Orbene, da questo punto di vista, a parere di chi scrive, un intervento appare urgente ed indifferibile. Il problema riguarda la cosiddetta indennità di servizio esterno.

Detta indennità, originariamente legata al disagio del turno continuativo esterno, ha subito una mutazione genetica a causa di un processo di snaturamento dei presupposti, che ha condotto alla sua generalizzazione pressoché completa.

Invero, lo smisurato ampliamento del bacino di beneficiari della indennità di servizio esterno lascia ormai scoperto un settore per il quale l'incentivazione economica è strategica per la categoria. Mi riferisco agli operatori delle Volanti ed a quelli che lavorano con turni continuativi.

Poiché non è revocabile in dubbio che il vero disagio sia il turno continuativo, oggi è più urgente che mai l'individuazione di una strategia complessiva che conduca alla previsione di una specifica voce accessoria legata al turno continuativo.

Tuttavia, poiché bisogna fare i conti con la scarsità delle risorse disponi-

bili per il rinnovo del contratto la strada da seguire potrebbe essere quella della preventiva trasformazione dell'indennità di servizio esterno in un elemento fisso della retribuzione, ovviamente con una rideterminazione pro capite, corrispondente all'ammontare del-

le risorse assegnate al corrispondente capitolo di spesa. Detta soluzione concilierebbe l'esigenza di retribuire il servizio svolto in via continuativa con quella di adeguare il trattamento fisso e principale della retribuzione.

I. Carbone

Allo sbaraglio

Ho letto l'editoriale del Segretario Generale SIULP in merito al calo delle iscrizioni alle diverse sigle sindacali. Devo subito premettere che condivido le osservazioni svolte nell'articolo circa le cause del calo registrato.

Ora, poiché sono attento ad analizzare ciò che si muove all'interno dell'Amministrazione, mi sono soffermato su alcuni punti che reputo di fondamentale importanza non solo per la sopravvivenza del sindacato, ma anche per la tranquillità dei colleghi. Mi spiego meglio.

Qualcuno ha interpretato il dato negativo - delle disdette sindacali - come l'inizio del tramonto irreversibile del sindacato e l'alba di una nuova era caratterizzata dal sistematico ricorso, da parte della dirigenza, a determinazioni "insindacabili".

Così, ad esempio, nonostante i vuoti di organico dovuti al pensionamento di dipendenti, sono emersi nuovi servizi operativi che hanno comportato un aggravio di lavoro per i "superstiti".

A questo sacrificio del personale dipendente ha fatto riscontro una inflessibile applicazione delle norme interne per cui qualsiasi errore commesso, ha originato l'apertura di procedimenti disciplinari spesso per una infrazione collegata alla pena pecuniaria. Tanto, negli attuali tempi di crisi, a chi vuoi che importi se i poliziotti riescono a stento a chiudere i bilanci familiari in quasi pareggio?

Così come non importa a nessuno se un operatore di polizia ha problemi personali e/o di salute: deve comunque svolgere quel servizio oppure deve documentare le patologie producendo chitoli di documentazione sanitaria senza nemmeno avere la concreta probabilità di superare l'inconveniente. A volte ripenso, per analogia, a certe pubblicità di società finanziarie che promettono l'erogazione di mutui entro 48 ore: ti rechi presso gli sportelli, presenti la domanda, cominci a produrre documenti su documenti e ti accorgi che il tempo passa e quelle ore diventano giorni, settimane e forse anche mesi. E il bisogno aumenta.

Ma vi è un altro tipo di casistica che si sta affermando e che appare meritevole di attenzione.

Se un sindacalista prospetta un proble-

ma originato dal quadro direttivo, viene insinuato il sospetto che la problematica sia strumentale e che trovi in realtà fondamento in questioni di antipatia personale. Seguendo questo teorema, un sindacalista non può più svolgere il proprio mandato visto che ogni questione finisce per essere strumentalizzata la carica sia un espediente sottile per lasciare insoluto il problema.

Mi sembra un quadro preoccupante, una involuzione a periodi anteriori alla riforma di polizia.

In base allo scenario così tratteggiato, provate ad immaginare cosa avverrebbe se il calo delle iscrizioni venisse inteso come resa incondizionata dei lavoratori alla controparte amministrativa: sarebbe difficile chiedere il rispetto di alcuni diritti raggiunti a prezzo di lotte. O, purtroppo, conseguenti ad estremi sacrifici come la morte violenta di operatori di polizia di cui si ricordano le lacrime di giovani vedove che hanno stretti al fianco orfani ancora troppo piccoli per comprendere la dura, severa realtà.

Si parla di managerizzazione della pubblica amministrazione. Ma, questo ritorno al passato, è forse sinonimo di un miglioramento delle condizioni di lavoro - globalmente intese - dei poliziotti?

Quindi, l'appello che intendo rivolgere a tutti i colleghi è di aprire gli occhi e ricordarsi che solo in una Amministrazione dove c'è la possibilità di far valere i propri diritti, tramite il sindacato, si potrà andare avanti meno duramente e avere più garanzie di una vita lavorativa un pò più serena.

Altrimenti finiremo tutti allo sbaraglio.

P. Zini - Segr. Prov. SIULP Bari

**Rinnovo del contratto di lavoro
biennio economico 2008-2009**

Pagina 2

**Permessi si assistenza
disabilità gravi**

Pagina 3

Rinnovo del contratto di lavoro biennio economico 2008-2009

Riportiamo di seguito la lettera, a firma congiunta del cartello dei sindacati di Polizia maggiormente rappresentativi, inviata al Ministro dell'Interno On. Roberto Maroni

Signor Ministro, come rappresentanti della maggioranza delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, Le esprimiamo viva preoccupazione per la prolungata assenza di comunicazioni riguardanti le problematiche di cui all'oggetto.

Infatti, dopo la grande manifestazione dell'ottobre scorso che aveva visto la partecipazione di 40.000 poliziotti, la scelta di non partecipare alla riunione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del successivo 22 dicembre, la decisione di confrontarci con il Ministro dell'interno e l'esito della riunione del 12 gennaio scorso, avevamo nutrito un cauto ottimismo per il prosieguo del confronto.

Avevamo, altresì condiviso il percorso, i tempi e le modalità per gestire in modo corretto e con reciproco rispetto le relazioni sindacali. Le avevamo testimoniato e riconosciuto la sensibilità dimostrata e la serietà con la quale alle parole aveva fatto seguire i fatti che avevano portato alla immediata sospensione dei programmi incontri alla Funzione Pubblica, per insussistenza delle risorse finanziarie e delle condizioni per la ripresa del confronto negoziale.

Nella medesima occasione i sindacati, dopo aver preso atto che il Governo ha cercato di garantire il turn over ed uno stanziamento aggiuntivo per il contratto di 100 milioni di euro, avevano sostanzialmente evidenziato l'esigenza di reperire ulteriori risorse economiche a fronte dell'insufficienza complessiva degli stanziamenti disponibili per far fronte agli impegni, indicati in oggetto, che il Governo aveva dichiarato di voler attuare.

Nell'occasione la S.V., nel condividere l'insufficienza di risorse, si era assunta l'onere di chiedere all'intero Governo un serio e sostanziale ripensamento sulle risorse economiche da destinare agli operatori della sicurezza da reperire dal Fondo Unico di Giustizia e dalle entrate dello Scudo Fiscale, rendendo noto le somme già contabilizzate e dichiarando che entro la fine di gennaio sarebbe stato emanato un D.P.C.M. per la ripartizione delle somme contabilizzate e disponibili.

Da quel 12 gennaio non è pervenuta più alcuna comunicazione e il rischio è che si voglia tornare ad un sistema di relazioni sindacali conflittuale alimentato da azioni e manifestazioni di protesta contro le politiche del Governo per la mancata realizzazione degli impegni e l'assenza di risposte alle legittime aspettative dei poliziotti, specie in una fase come

quella pre elettorale che richiederebbe, invece, il massimo dello sforzo e dell'impegno concreto per guadagnarsi la fiducia e la credibilità istituzionale in una fase difficile e delicata per il Paese che richiederà solidarietà, coesione ed un aggravio dei carichi di lavoro che ricadrà, ancora una volta, sulle forze dell'ordine.

Ci chiediamo e le chiediamo di conoscere le ragioni di simili scelte e se

onestamente i poliziotti si meritino una tale considerazione da parte del Governo.

Noi abbiamo sempre privilegiato il dialogo, la lealtà e la correttezza nei rapporti, ma se necessario, sappiamo anche difendere i nostri diritti in altro modo e con altre forme di lotta.

Sulla scorta di quanto sopra riteniamo di avere diritto ad un urgente cenno di riscontro.

Controriforma del diritto del lavoro

Centosei giuslavoristi, avvocati e professori universitari hanno lanciato un appello per opporsi alla controriforma del diritto del lavoro. Sotto accusa alcuni articoli del disegno di legge 1.167-B che prevedono significative modifiche nel sistema che regola le controversie di lavoro. Secondo i giuslavoristi attraverso questi articoli del DDL anche se non ci sono interventi sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori "mira tuttavia a svuotare dall'interno l'impianto normativo di tutela dei dipendenti". In un'intervista a Labitalia Tiziano Treu, spiega che "l'aspetto più grave è che si immagina che ci possa essere un ricorso a un arbitro per far valere i propri diritti". "Un arbitro che addirittura può essere 'libero', 'in equità', e quindi con la possibilità di decidere la controversia anche senza far riferimento alle norme di leg-

ge e ai diritti fondamentali del lavoratore. Il giudice del lavoro in sostanza verrebbe tagliato fuori dalla controversia. "Indirettamente, quindi, si colpiscono i diritti fondamentali dei lavoratori, compresa la tutela dal licenziamento, che è uno dei tanti diritti a rischio. È una strada - conclude Treu - assolutamente inaccettabile, non esiste in nessun Paese, è un uso dell'arbitrato veramente devastante".

Cedolino busta paga online

Sul nostro sito www.sulp.it è visionabile la circolare nr. 333.G/CE-NAPS/02/10 datata 12 marzo 2010 della Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa alle ultime disposizioni per la consultazione dello statino paga online.

Terminata la fase di test il servizio sarà disponibile dal mese di maggio 2010 ed il cedolino non sarà più fornito in forma cartacea.

Sono previste due modalità di accesso, uno attraverso il portale doppiavola e l'altro attraverso l'apposita area messa a disposizione dal centro elettronico - <https://cenaps.interno.it>

Assenza dal servizio per soprappiù malessere

Rispondiamo a un quesito pervenuto con email:

"Se un dipendente pubblico, si presenta a lavoro regolarmente, poi dopo circa due ore, per un soprappiù malessere, lascia il posto di lavoro e si reca a casa per curarsi, il giorno successivo si presenta regolarmente al lavoro; per il giorno precedente deve presentare certificazione medica oppure è esonerato recuperando le ore lavorative?"

Nel caso evidenziato il collega per regolarizzare la posizione amministrativa, deve consegnare un referto medico che attesti l'indisponibilità all'impiego che si è verificato il giorno precedente.

Nel caso invece, che l'indisponibilità soprappiù dopo almeno tre ore il collega, come previsto nella circolare n. 557/RS/C.N.10/0734 del 18 marzo 2009, può inoltrare richiesta di permesso breve recuperando le ore residue al completamento dell'orario giornaliero.

Ripartizione fondi lavoro straordinario

Come ogni anno, e malgrado i numerosi impegni assunti in tal senso dal Governo senza alcun esito positivo, anche quest'anno il pagamento per le prestazioni di lavoro straordinario di dicembre dello scorso anno e dei primi mesi del corrente anno, è in ritardo a causa della mancanza del decreto interministeriale che ripartisce i fondi per tale spesa.

Grazie alle continue sollecitazioni da parte del SIULP e all'impegno della Direzione Centrale delle Risorse Umane, cui fa capo tale onere, quest'anno le contabilità per il pagamento delle suddette prestazioni sono state predisposte in anticipo in modo da accelerare i tempi di pagamento non appena il decreto fosse stato firmato, autorizzando anche il prelievo delle somme necessarie attraverso il prelievo dai fondi in genere delle Prefetture.

Nei giorni scorsi la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha dato comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del richiamato decreto diramando la relativa autorizzazione al pagamento delle suddette prestazioni. Successivamente, il Dipartimento ha reso noto che l'iter di perfezionamento del prescritto decreto interministeriale, autorizzativo delle ore di lavoro straordinario, si è concluso e che sono state fornite agli U.T.G. le indicazioni necessarie per procedere ai pagamenti dello straordinario. Ciò consentirà, a differenza degli anni precedenti che la liquidazione delle spettanze avveniva nel mese di aprile, di poter effettuare la liquidazione delle somme dovute entro il corrente mese.

Legge 104/92: trasferimento e anzianità di sede

Riceviamo e pubblichiamo il seguente quesito:

"Ad un agente trasferito per motivi di assistenza ai propri genitori (padre invalido al 100% con handicap grave art.3 comma 3 della legge 104), l'anzianità di sede si interrompe, per poi riprendere in caso di rientro in sede, oppure continua?"

Stante l'attuale normativa, qualora ricorrano i presupposti per ottenere il trasferimento (assistenza esclusiva e continuativa in atto ovvero condizioni che, non rientranti in quelle appena citate, danno comunque luogo ad un trasferimento ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 335/82 - gravi motivi familiari), il beneficiario del provvedimento, secondo un indirizzo ormai consolidato dall'Amministrazione, ha diritto a permanere nella sede in cui viene assegnato sino a quando permangono le condizioni che hanno determinato il trasferimento.

Durante tale periodo, secondo le modalità sino ad oggi applicate dall'Amministrazione, il dipendente continua a maturare e conservare l'anzianità di sede nella provincia dalla quale proviene.

Permessi di assistenza disabilità gravi

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'applicazione dell'art.45, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 che testualmente recita:

"La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo."

In merito si rappresenta che:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

Soggetti aventi diritto

Alla luce di tale sentenza, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori

dependenti secondo il seguente ordine di priorità:

- coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinun-

ciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;

• i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:

• il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

• il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Tale decisione è stata emessa a seguito di richiesta del Tribunale di Tivoli che aveva posto la questione di legittimità costituzionale.

La sentenza della Suprema Corte è consultabile sul nostro sito www.silp.it nella sezione Lex alla voce sentenze-corte costituzionale.

In ultimo si rappresenta che la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della P.S. per sciogliere ogni dubbio circa il significato di convivenza citato nella sentenza. Si fa riserva di comunicare l'esito.

Cedolino unico per gli statali

Dal mese di novembre 2010 verrà istituito il cedolino unico per i lavoratori delle amministrazioni statali che, per il pagamento degli stipendi, utilizzano le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia.

L'art. 2, co. 197, della Finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009) dispone infatti che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, nonché di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali a partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze "accessorie" spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato - limitatamente a quelle per cui, già oggi, si operi il pagamento degli stipendi dei dipendenti mediante le procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'Economia e delle finanze - sia disposto congiuntamente e con le medesime modalità delle competenze "fisse", mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

La norma citata inoltre, rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione del dispositivo.

In pratica, verranno riunite in un'unica busta paga le competenze fisse, previste dai contratti nazionali di lavoro, e quelle accessorie, che abbracciano le risorse dei contratti integrativi e le diverse forme di premi e incentivi che fino a oggi vengono pagate a parte in un cedolino a sé stante.

I pagamenti nella forma "tradizionale" continueranno in tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il cedolino unico

Il cedolino unico avrà in pratica l'effetto di unificare per circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici le varie competenze dello stipendio: quelle fisse e quelle accessorie (come straordinari, incentivi ecc.), che attualmente vengono pagate con modalità difformi generando inefficienze e difficoltà con effetti negativi anche sul lavoratore che, ad esempio, incontra difficoltà nel ricostruire la propria posizione contributiva.

Dal punto di vista pratico, tale difformità di pagamento causa frequentemente, per i dipendenti, elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio, momento in cui, in sede di predisposizione del Cud relativo ai redditi dell'anno precedente, viene misurata l'imposizione definitiva sul reddito complessivo da lavoro percepito.

Una delle peculiarità dell'attuale sistema è, infatti, legata agli elevati conguagli fiscali che, nel settore pubblico, vengono effettuati a febbraio dell'anno successivo a quello di percezione del reddito, tanto che in alcuni anni si è arrivati addirittura, per alcuni dipendenti, anche all'azzeramento dello stipendio di febbraio.

Proprio per evitare questo effetto (cioè elevati conguagli fiscali a debito nel mese di febbraio) si è arrivati recentemente al calcolo di un reddito presunto rispetto a quello percepito nel passato.

La tassazione del dipendente pubblico sarà quindi puntuale perché calcolata su un reddito presunto di fine anno che dipenderà da quanto effettivamente e complessivamente percepito mese per mese.

Con il cedolino unico per stipendi e competenze accessorie (straordinari, incentivi) verranno applicate in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, così come avviene nel settore privato.

Di fatto c'è un anticipo del conguaglio che azzerava il meccanismo che dal 2008 riporta-

va all'anno successivo il pagamento a debito di imposte dovute alla somma di due redditi.

La relazione tecnica e le conseguenze sul bilancio dello Stato

Il fenomeno, dal punto di vista dell'amministrazione, rappresenta uno sfasamento temporale degli incassi per l'erario per un importo che la relazione tecnica di uno degli emendamenti del Governo alla legge finanziaria ha quantificato, relativamente all'anno 2008, in 200 milioni di euro.

Dal punto di vista finanziario il principale effetto dell'entrata in vigore del cedolino unico è quello di realizzare un gettito "una tantum" nel 2011, anno di avvio del cedolini, pari a 200 milioni di euro, che entrano nelle casse dello Stato nel corso di tale anno anziché l'anno successivo in sede di conguaglio.

La norma genera in sostanza un incremento "una tantum" di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all'anticipo della tassazione Irpef sulle indennità accessorie nel corso dell'anno e non in sede di conguaglio nell'anno fiscale successivo.

Il nuovo sistema che, come detto, rende possibile applicare in tempo reale le effettive aliquote e detrazioni Irpef, con un effetto "una tantum" di maggiori entrate Irpef nel 2011 pari a 200 milioni di euro, rende inoltre possibile la quasi completa soppressione dei documenti attualmente necessari per la liquidazione dei compensi accessori. La relazione tecnica in pratica assegna alla disposizione che introduce il cedolino unico un forte effetto finanziario e un forte impatto organizzativo e logistico dal momento che vi sarà una notevole semplificazione dei pagamenti ed un migliore monitoraggio della spesa pubblica.

La relazione tecnica specifica che il numero di dipendenti interessato dalla modifica è pari a circa 1,5 milioni.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Ispettori capo R.E. e qualifiche equiparate dei periti tecnici e restanti ruoli della Polizia di Stato

Promozione a Sostituto Commissario e Sostituto Direttore Tecnico

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti a questa O.S., con i quali viene chiesto di conoscere la decorrenza della promozione a Sostituto Commissario e a Sostituto Direttore Tecnico degli Ispettori Capo ex R.E. e qualifiche equiparate dei Periti Tecnici Capo che, per effetto del D.L. 10 settembre 2004 n. 238, erano stati così inquadrati: il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, era stato inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrevano dal 1° gennaio 2001.

Il comma 5 della stesso D.L. stabiliva che il suddetto personale inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, cioè quello già appartenente agli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di P.S., ai fini della maturazione del requisito temporale per il

conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applicava, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

Precedentemente, l'art.5 del D.Lgs. 30.05.2003 n. 193, aveva stabilito che, per il personale che aveva acquisito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sarebbe stato rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito sarebbe stato di 9 anni per il personale che aveva acquisito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che gli ispettori capo ex r.e. e qualifiche equiparate dei restanti ruoli della Polizia di Stato, essendo stati inquadrati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003, conseguiranno la promozione a sostituto commissario o sostituto direttore tecnico, dopo aver maturato dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore superiore o qualifiche equiparate, anziché i quindici anni previsti in via ordinaria.

Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Seduta del 25/2/2010

1) n. 8 ricorsi avverso il rapporto informativo, ai sensi dell'art. 63 del DPR 335/82 (8 respinti);

2) attribuzione di n. 154 giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del DPR 3/57;

3) n. 19 proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi degli artt. 73 e 75 del DPR 335/82 (per 18 parere favorevole - per 1 parere contrario);

4) riesame della posizione ai fini della progressione di carriera nei confronti di n.1 appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (parere favorevole); 5) scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore nei confronti di n. 224 v. ispettori della Polizia di Stato che alla data del 31.12.2009 hanno maturato l'anzianità di due anni, nella qualifica., ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 335/82, come sostituito dall'art. 3, 6° comma del D.Lgs. 197/95, e dell'art. 13, 4° comma, del D.Lgs. 197/95 (per 211 parere favorevole - per 13 parere contrario);

6) n. 45 istanze di riabilitazione, ai sensi dell'art. 87 del DPR 3/57 (per n. 34 parere favorevole - per 1 parzialmente favorevole - per 10 parere contrario);

7) collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di salute di n. 5 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 70 del DPR 3/57 (parere favorevole);

8) trasferimento in altri ruoli della Poli-

zia di Stato di n. 9 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi del DPR 339/82 (argomento sospeso);

9) decadenza dall'impiego nei confronti di n. 1 ispettore capo della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 127, lett. c) del DPR 10.1.57, n. 3/82 (parere favorevole).

Settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri Intitolata una strada nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)

Continua l'impegno del SIULP nella lotta contro il terrorismo.

Dopo il convegno di Milano intitolato "Terrorismo: Insieme per ricordare, uniti per prevenire" il SIULP ricorda che il prossimo 02 Marzo, ricorrerà il settimo anniversario della morte del compianto Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Di seguito riportiamo alcune iniziative che verranno effettuate in Sua memoria:

- ore, 09,00, presso la Questura di Arezzo, alla presenza del Prefetto e della Autorità militari e civili si terrà una Santa Messa tenuta dal Vescovo di Arezzo;

In Tuoro sul Trasimeno (PG) a cura del Comune e del Consiglio Comunale Ragazzi e dell'Associazione "Emanuele Petri", vittima del Terrorismo:

- alle ore 16,30, deposizione corona d'alloro presso il cimitero di Vernazzano;

- alle ore 17,00, intitolazione strada comunale a "Emanuele Petri",

- alle ore 17,30, S. Messa Solenne celebrata dal vescovo di Perugia;

- alle ore 21,15 Concerto di beneficenza della Fanfara Nazionale della Polizia di Stato.

Il SIULP Aretino, anche a nome della Segreteria Nazionale, parteciperà alle predette iniziative a fianco della signora Alma e del figlio Angelo, nostro iscritto, in servizio presso il Posto Polfer di Terontola (AR).

Convegno in memoria di Ezio Tarantelli

Convegno commemorativo organizzato dalla Cisl, dalla Fondazione Ezio Tarantelli, insieme alla famiglia, la vedova Carolina e il figlio Luca, e all'Università "Sapienza" di Roma, per ricordare la figura umana e professionale dell'economista ucciso dalle brigate rosse la mattina del 27 marzo 1985 mentre usciva dalla sede della facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma, dove insegnava economia politica.

"Il 27 marzo 2010 ricorrerà il 25° anniversario del tragico assassinio di Ezio Tarantelli - ricorda il Segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. A lui - sotto linea - dobbiamo l'intenzione della concertazione e del metodo del confronto triangolare tra Governo, imprese e sindacato. Fu anticipatore lungimirante della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori ai destini dell'impresa".

L'iniziativa dedicata in particolare alla conservazione e alla conoscenza delle idee e del pensiero di Ezio Tarantelli, si aprirà il 26 marzo con l'inaugurazione della Mostra fotografica e multimediale dedicata ad Ezio Tarantelli nella Sala Acquario della Facoltà di Economia e nell'Aula Tarantelli con la proiezione del documentario su Ezio presentato dal figlio Luca.

I lavori proseguiranno nell'Aula Tarantelli con interventi di carattere prettamente accademico e scientifico, di divulgazione del pensiero economico e giuslavorista di Ezio, affidato a docenti ed intellettuali che lo hanno conosciuto e lavorato con lui.

La giornata del 27 marzo, ricorrenza del tragico evento, vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all'apertura dei lavori, che poi continueranno con una tavola rotonda alla quale parteciperanno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e Confindustria.

Commissione sovrintendenti, assistenti e agenti della Polizia di Stato - esito seduta

Sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it è visionabile la circolare nr. 333-D/Comm.ni sovti e a.a. del 1° marzo 2010, emanata dalla Direzione Centrale per le risorse umane in esito ai lavori delle Commissioni per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, tenutasi il 25 febbraio u.s.

Commissione vestiario esito seduta

Nella riunione della Commissione vestiario, riunitasi oggi presso il Dipartimento, sono state intraprese le seguenti decisioni:

Divisa ordinaria per uffici territoriali che espletano servizi di O.P. - in fase di definizione un equipaggiamento sperimentale per la sicurezza dei colleghi;

Tuta e scarpe ginniche - sono state definitivamente approvate;

Pantalone estivo per divisa operativa e giubbotto per specialisti (artificieri, cinofili, tiratori scelti e squadra laser) - il SIULP ha chiesto alcune variazioni per rendere i capi presentati in commissione più funzionali ai servizi a cui sono dedicati;

Basco - l'equipaggiamento sperimentato presso il IX Reparto Mobile di Bari e il distacco di Taranto, ha dato esito negativo. Pertanto i componenti del SIULP hanno chiesto una ulteriore sperimentazione, negli stessi Reparti, del basco con le misure 26 (taglie 58-60), misura 25 (taglie 56-57) e misura 24 (taglie 53-56). A detto abbigliamento si devono inoltre apportare alcune modifiche come la mezza fodera in cremisi e bordini in tessuto.

Nel corso della riunione si è discusso anche dell'esigenza di sostituire le cinghie dell'M12 e del GL/40 da grigio-verde a grigio-azzurro.

Abbiamo segnalato, inoltre, la mancanza sul territorio dei distintivi su contropallina (tubolare) e quelli in metallo. Come pure i soggolo con galloncino per berretti.

Per quanto riguarda, invece, la divisa di rappresentanza (alta uniforme), sono numerose le Questure, per ultima quella di Bari nel 2006, che ne hanno fatto richiesta senza esito.

Infine è stato rappresentato, da questa O.S., il desiderio di alcuni colleghi di celebrare le proprie nozze in divisa; nell'occasione, numerose Questure non possono dare seguito alle richieste per mancanza di materiale. Il Presidente della Commissione ha preso l'impegno per una fornitura in tempi brevi.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 15
N. 6 - 15 Marzo 2010

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.